

Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche

del

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

vista l'appendice 1.7 numero 3.3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia (OEn),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina il calcolo dei costi computabili delle misure concernenti le centrali idroelettriche di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque e all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991³ sulla pesca, che insorgono a seguito degli effetti delle misure sull'esercizio, nonché il versamento dell'indennizzo per tali costi.

Art. 2 Costi computabili

¹ Sono computabili come costi ai sensi dell'appendice 1.7 numero 3.3 lettere c ed e OEn che insorgono a seguito degli effetti delle misure di risanamento sull'esercizio:

- a. i costi per l'attuazione di misure ricorrenti, come l'aggiunta di ghiaia;
- b. i mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica e a una minor produzione energetica secondo gli articoli 3 e 4.

² Sono computabili i costi annui nell'arco di 40 anni dall'avvio dell'attuazione delle misure di risanamento. È fatto salvo l'indennizzo fino alla scadenza della concessione secondo l'appendice 1.7 numero 3.1 lettera e OEn.

RS

¹ RS 730.01

² RS 814.20

³ RS 923.0

Art. 3 *Mancati ricavi dovuti a misure d'esercizio*

¹ I costi computabili per mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica e a una minor produzione energetica a seguito di misure d'esercizio sono calcolati per ogni anno d'esercizio come segue:

- a. in base alla produzione annua con produzione energetica continua, riferita agli ultimi cinque anni precedenti l'assegnazione dell'indennizzo, è calcolata la produzione annua media della centrale idroelettrica prima dell'attuazione delle misure di risanamento. Per l'anno la cui produzione annua si avvicina maggiormente alla produzione annua media è elaborato un profilo annuo della produzione energetica ogni 15 minuti (profilo annuo determinante);
- b. partendo dal profilo annuo determinante di cui alla lettera a è elaborato, in base a un calcolo su modello, un profilo annuo della produzione energetica ogni 15 minuti della centrale idroelettrica una volta attuata la misura;
- c. i costi computabili sono calcolati annualmente in base alla differenza tra le produzioni energetiche ogni 15 minuti di cui alle lettere a e b e ai prezzi dell'elettricità negoziati sul mercato spot svizzero (Swissix) nel corrispondente periodo dell'anno dell'indennizzo.

² I profili annui di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissati al momento dell'assegnazione dell'indennizzo. Se, a causa di mutate condizioni, le cifre effettive della produzione ogni 15 minuti della centrale idroelettrica differiscono notevolmente dal profilo annuo di cui al capoverso 1 lettera b, i costi computabili possono essere ricalcolati, in deroga al capoverso 1, dopo almeno cinque anni e nuovamente per almeno cinque anni in base a un nuovo profilo annuo determinante una volta attuate le misure di risanamento e a un profilo annuo modellizzato senza le misure di risanamento. Il detentore della centrale idroelettrica deve mettere a disposizione le basi necessarie.

³ Le centrali idroelettriche a cui l'elettricità immessa è remunerata secondo gli articoli 7, 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'energia (LEne) non possono far valere mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica. Il calcolo dei mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica è disciplinato dall'articolo 4.

Art. 4 *Mancati ricavi dovuti a misure edili*

¹ Se le misure edili comportano una minor produzione energetica, i costi computabili sono calcolati per ogni anno d'esercizio come segue:

- a. è rilevata la produzione energetica annua media della centrale idroelettrica in base alle cifre di produzione effettive dei 10 anni precedenti l'assegnazione dell'indennizzo (produzione annua determinante);
- b. in base a un calcolo su modello è calcolata la produzione energetica annua media della centrale idroelettrica una volta attuata la misura (produzione energetica ridotta);

⁴ RS 730.0

- c. i costi computabili sono calcolati annualmente in base alla differenza tra le produzioni energetiche di cui alle lettere a e b e al prezzo annuo, ponderato in funzione delle quantità, risultante dai prezzi dell'elettricità negoziati giornalmente sul mercato spot svizzero (Swissix); è fatto salvo il capoverso 5.
- ² È possibile derogare al periodo di riferimento di 10 anni di cui al capoverso 1 lettera a se durante questi 10 anni la centrale idroelettrica è rimasta fuori servizio per almeno tre mesi oppure se in questo periodo le modalità d'esercizio della centrale idroelettrica sono mutate radicalmente.
- ³ La produzione energetica annua di cui al capoverso 1 lettere a e b è fissata al momento dell'assegnazione dell'indennizzo. Se la ridotta produzione energetica effettiva una volta attuate le misure differisce notevolmente dalla produzione energetica calcolata secondo il capoverso 1 lettera b, i costi computabili possono essere ricalcolati dopo almeno 10 anni e nuovamente per almeno 10 anni in base alla differenza della produzione annua determinante e della ridotta produzione energetica effettiva una volta attuate le misure. Il detentore della centrale idroelettrica deve mettere a disposizione le basi necessarie.
- ⁴ Se le misure edili comportano solo temporaneamente una minor produzione energetica, la produzione determinante per il relativo periodo è calcolata proporzionalmente in base alla produzione annua determinante secondo il capoverso 1 lettera a e la produzione energetica ridotta è determinata, in deroga al capoverso 1 lettera b, in base alle cifre di produzione effettive del periodo corrispondente.
- ⁵ Per le centrali idroelettriche a cui l'elettricità immessa è remunerata secondo gli articoli 7, 7a e 28a LEn⁵, i mancati ricavi sono calcolati annualmente in base alla tariffa vigente per kWh di energia.

Art. 5 *Versamento dell'indennizzo*

- ¹ La procedura di versamento dell'indennizzo è disciplinata all'articolo 17d OEn. Annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio, i detentori di centrali idroelettriche trasmettono all'autorità cantonale competente un riepilogo dei seguenti costi insorti nell'anno d'esercizio precedente:
- a. costi computabili per le misure ricorrenti;
 - b. mancati ricavi di cui agli articoli 3 e 4.
- ² Se la centrale idroelettrica è rimasta fuori servizio per un periodo di oltre tre mesi, per la durata dell'interruzione non è concesso alcun indennizzo per mancati ricavi.

⁵ RS 730.0

Ordinanza

RU 2013

Art. 6

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Doris Leuthard